



Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

SERVIZIO STUDI

Progetti di legge

Proroga delle funzioni dei magistrati onorari

D.L. 95/2008 - A.C. 1212

Schede di lettura

n. 10

9 giugno 2008

DIPARTIMENTO GIUSTIZIA

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

File: D08095.doc

I N D I C E

SCHEDE DI LETTURA

Quadro normativo

- [Giudici onorari di tribunale e vice procuratori onorari](#)

Contenuto del disegno di legge

- R.D. 30 gennaio 1941, n. 12. Ordinamento giudiziario (artt. 4, 42-bis-43-bis, 71, 72)
- D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 273. Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449 , recante norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni (art. 4)
- D.Lgs. 19 febbraio 1998 n. 51. Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado (art. 245)
- D.M. 26 settembre 2007. Modifica ed integrazione dei criteri per la nomina e la conferma dei Giudici onorari di Tribunale
- D.M. 26 settembre 2007. Modifica ed integrazione dei criteri per la nomina e la conferma dei vice Procuratori onorari
- D.L. 31 dicembre 2007, n. 248. Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria. (convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 28 febbraio 2008, n. 31) (art. 14)

Schede di lettura

QUADRO NORMATIVO

Giudici onorari di tribunale e vice procuratori onorari

In attuazione delle previsioni di cui all'art. 106, secondo comma, della Costituzione^[1], l'art. 4 del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 (*Ordinamento giudiziario*) stabilisce che, oltre ai magistrati ordinari, appartengono all'ordine giudiziario come magistrati onorari i giudici di pace, i giudici onorari di tribunale, i vice procuratori, gli esperti del tribunale ordinario e della sezione di corte d'appello per i minorenni, i giudici popolari della corte d'assise e gli esperti della magistratura del lavoro nell'esercizio delle funzioni giudiziarie.

A tali categorie si aggiungono gli "esperti" dei tribunali di sorveglianza di cui all'art. 70 della legge 354/1975^[2] sull'ordinamento penitenziario (scelti tra le categorie indicate all'art. 80, comma 4, della stessa legge) ed i G.O.A., cioè i giudici onorari aggregati addetti alle cd. "sezioni stralcio", previsti dalla legge 276/1997^[3] per lo smaltimento del contenzioso civile pendente.

L'apporto della magistratura onoraria all'amministrazione della giustizia è andato nel tempo accrescendosi sia per i carichi di lavoro giudiziario che per le competenze acquisite.

Prima che intervenisse il decreto-legge 30 maggio 2008, n. 95 (attualmente in fase di conversione), l'art. 245 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51^[4] (più volte modificato) prevedeva che le disposizioni del regio decreto n. 12 del 1941 – in forza delle quali i magistrati onorari continuano ad essere adibiti al tribunale onorario e alla procura della Repubblica presso il tribunale ordinario – si applicassero fino al riordino delle funzioni e del ruolo della magistratura onoraria ai sensi dell'art. 106, secondo comma, della Costituzione^[5], e comunque non oltre 9 anni dalla data di efficacia dello stesso decreto legislativo n. 51 del 1998 (fissata al 2 giugno 1999). Tali norme non sarebbero state quindi più applicabili a decorrere dal 2 giugno 2008.

Sulla durata in carica dei magistrati onorari sono poi intervenuti altri provvedimenti legislativi: prima il decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115 (art. 9, comma 2-bis)^[6], che ha confermato i magistrati onorari per un periodo di ulteriori due anni dopo il termine dell'incarico di cui all'articolo 42-quinquies del regio decreto n. 12 del 1941; poi il decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 (art. 14)^[7], che ne ha prorogato le funzioni fino al 31 dicembre 2009.

La disciplina sostanziale sui giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari è contenuta nel citato R.D. 12/1941 sull'ordinamento giudiziario; numerose e dettagliate disposizioni integrative sono state poi dettate da specifiche circolari del Consiglio superiore della magistratura.

Le **funzioni** svolte dai **giudici onorari di tribunale** sono in gran parte le stesse dei magistrati ordinari: l'art. 43-bis del regio decreto 12/1941 attribuisce al presidente del tribunale (o al presidente di sezione dell'ufficio) il compito di assegnare il "lavoro giudiziario" ai magistrati (sia ordinari che onorari), fermo restando il principio generale in base al quale i giudici onorari possono tenere udienza solo nei casi di impedimento o di assenza dei giudici ordinari.

Lo stesso art. 43-bis non indica in positivo le funzioni da esercitare o i procedimenti che possono essere assegnati al giudice onorario, limitandosi a precisare che il presidente del tribunale, nell'assegnare i procedimenti, deve seguire il criterio di non affidare ai giudici onorari:

- nella materia civile, la trattazione di procedimenti cautelari e possessori, fatta eccezione per le domande proposte nel corso della causa di merito o del giudizio petitorio;

- nella materia penale, le funzioni di giudice per le indagini preliminari e di giudice dell'udienza preliminare, nonché la trattazione di procedimenti diversi da quelli previsti dall'articolo 550 del codice di procedura penale (casi di citazione diretta a giudizio)[\[8\]](#).

Le **funzioni** svolte dai **vice procuratori onorari** – che ai sensi dell'art. 71 del regio decreto 12/1941 possono essere addetti alle procure della Repubblica presso i tribunali ordinari – sono indicate dall'art. 72 dello stesso decreto sull'ordinamento giudiziario. La norma stabilisce che, nei procedimenti sui quali il tribunale giudica in composizione monocratica, le funzioni del pubblico ministero possono essere svolte dai vice procuratori onorari, su delega nominativa del procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario.

In relazione ai procedimenti penali tali funzioni possono essere svolte:

- nell'udienza dibattimentale;
- nell'udienza di convalida dell'arresto nel giudizio direttissimo, purché si tratti di vice procuratori onorari in servizio da almeno sei mesi;
- per la richiesta di emissione del decreto penale di condanna ai sensi dell'art. 459, comma 1, del codice di procedura penale[\[9\]](#);
- nei procedimenti camerali di cui all'articolo 127 del codice di procedura penale (salvo quanto previsto dalla lettera *b*), nei procedimenti di esecuzione (ai fini dell'intervento del pubblico ministero di cui all'articolo 655, comma 2) e nei procedimenti di opposizione al decreto di pagamento motivato emesso dal giudice in favore dell'ausiliario del magistrato, del custode e delle imprese private cui è affidato l'incarico di demolizione e riduzione in pristino dei luoghi (art. 170 del D.P.R. 115/2002[\[10\]](#)).

Quanto ai procedimenti civili, non sono previste specifiche limitazioni.

Nella materia penale, è seguito altresì il criterio di non delegare le funzioni del pubblico ministero in ordine a procedimenti relativi a reati diversi da quelli per cui si procede con citazione diretta a giudizio, secondo quanto previsto dall'art. 550 del codice di procedura penale.

Il decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106[\[11\]](#) (articolo 7) ha abrogato il comma 2 del citato articolo 72 del regio decreto n. 12 del 1941. Tale norma prescriveva che la delega fosse conferita in relazione ad una determinata udienza o ad un singolo procedimento e che essa, in ambito penale, fosse revocabile solo nei casi in cui era prevista la sostituzione del pubblico ministero.

Ad entrambe le categorie di magistrato onorario sono applicabili, ex art. 71 del R.D. 12/1941, le medesime norme per quanto attiene alla nomina, alla durata nell'incarico, alle incompatibilità, alla cessazione, alla decadenza e alla revoca dall'ufficio, secondo quanto stabilito agli artt. 42-*ter*, 42-*quater*, 42-*quinquies* e 42-*sexies* del regio decreto che definisce l'ordinamento giudiziario.

L'art. 42-*ter* prevede che la **nomina** dei giudici onorari di tribunale (e dei vice procuratori onorari) avvenga con decreto del Ministro della giustizia, in conformità alla deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, su proposta del consiglio giudiziario competente per territorio[\[12\]](#).

Per la nomina (come per la conferma) sono richiesti alcuni specifici requisiti, quali il possesso della laurea in giurisprudenza, un'età non inferiore a venticinque e non superiore a sessantanove anni nonché la residenza in un comune compreso nel distretto in cui ha sede l'ufficio giudiziario per il quale è presentata domanda (fatta eccezione per coloro che esercitano la professione di avvocato o le funzioni notarili)[\[13\]](#).

Sono previsti inoltre numerosi **titoli di preferenza**, tra i quali si segnalano l'esercizio, anche pregresso, di funzioni giudiziarie (comprese quelle onorarie) o della professione di avvocato o di notaio, l'insegnamento di materie giuridiche nelle università o negli istituti superiori statali, l'esercizio di funzioni dirigenziali nelle cancellerie, nelle segherie giudiziarie, nelle amministrazioni

pubbliche o in enti pubblici economici. Un ulteriore titolo preferenziale, in assenza di quelli indicati, è costituito dal conseguimento del diploma presso le scuole di specializzazioni legali.

Le modalità del procedimento di nomina sono definite con decreto del Ministro della giustizia, adottato su conforme deliberazione del Consiglio superiore della magistratura. La disciplina di dettaglio per la nomina e la conferma dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari è attualmente definita da due decreti ministeriali del 26 settembre 2007[14].

Riaffermando il principio per cui i giudici onorari possono essere adibiti a mere funzioni di supplenza dei magistrati professionali, i decreti ministeriali fissano i limiti numerici relativi alla presenza dei magistrati onorari nei tribunali: il numero dei giudici onorari di tribunale non può essere superiore alla metà dei magistrati togati in organico; il numero dei vice procuratori onorari non può, invece, superare quello dei magistrati togati in organico. Per entrambe le categorie, si può derogare a tali limiti per specifiche e motivate esigenze di servizio.

Per consentire una più celere definizione delle procedure ed una tempestiva copertura dei posti scoperti, i decreti stabiliscono precise modalità di reclutamento dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari (art. 3). È prevista infatti una procedura di tipo concorsuale decentrata, mediante la predisposizione in ogni distretto di corte d'appello, da parte del consiglio giudiziario, di una graduatoria degli aspiranti da inviare al Consiglio superiore della magistratura per l'approvazione e la successiva copertura dei posti. La copertura inizia dall'ufficio sede di corte d'appello per proseguire poi in ordine decrescente in relazione agli organici di ogni tribunale o procura. La graduatoria, cui attingere periodicamente in tutti i casi di vacanze di organico, è utilizzata dal Consiglio superiore di magistratura fino alla pubblicazione del successivo bando di concorso.

La presentazione della domanda di partecipazione alle procedure di selezione deve avvenire inviando per via telematica al Consiglio superiore della magistratura l'apposito modulo e, altresì, consegnando ovvero facendo pervenire a mezzo raccomandata detto modulo debitamente compilato e sottoscritto, al presidente della Corte d'appello (al Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'Appello) nel cui distretto ricadono gli uffici per i quali si chiede la nomina. Il termine per la presentazione della domanda è di 40 gg. dalla pubblicazione del bando sulla Gazzetta ufficiale (art. 2).

Quanto al tirocinio di formazione professionale, propedeutico all'assunzione delle funzioni giudiziarie, i suddetti decreti ministeriali prescrivono specifici tempi di formazione pratico-teorica: il tirocinio è di quattro mesi complessivi (due nel settore civile e due in quello penale), per i giudici onorari di tribunale, e di tre mesi, per i vice procuratori onorari. Al tirocinio consegue una valutazione di idoneità da parte del magistrato "di riferimento" (art. 6), essenziale per la prosecuzione dell'attività in conformità al sistema vigente per i giudici di pace[15].

Nel rispetto del limite massimo di sei anni di durata totale dell'incarico, i decreti ministeriali contemplano anche la possibilità di mobilità territoriale dei magistrati onorari (art. 9). Le stesse norme consentono una circolarità funzionale del giudice laico che – durante lo svolgimento delle funzioni (non sono dettati limiti minimi di permanenza nell'ufficio) – da giudice onorario di tribunale può, ad esempio, chiedere di svolgere funzioni di vice procuratore onorario e di giudice di pace. L'eventuale nomina sarà ovviamente incompatibile con la funzione onoraria fino ad allora svolta.

L'art. 42-quater del regio decreto R.D. 12/1941 – il cui contenuto è ripreso dall'art. 5 dei citati decreti ministeriali del 2007 – prevede numerose situazioni di **incompatibilità** con le funzioni di giudice onorario di tribunale e di vice procuratore onorario. Non possono assumere tali uffici, tra gli altri, i parlamentari nazionali ed europei, i membri del Governo, i titolari di cariche elettive ed i membri delle giunte degli enti territoriali[16].

Direttamente connessa all'attività svolta è l'impossibilità per avvocati e praticanti avvocati di esercitare la professione forense dinanzi agli uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale davanti al quale esercitano le funzioni onorarie. Agli stessi è inoltre preclusa la rappresentanza o la difesa delle parti, nelle fasi successive, nei procedimenti svoltisi dinanzi ai medesimi uffici.

Il magistrato onorario non può altresì assumere l'incarico di consulente, perito o interprete nei procedimenti che si svolgono dinanzi agli uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale ove esercita funzioni giudiziarie.

Qualora, ai sensi dell'art. 71-bis del R.D. 12/1941, il procuratore della Repubblica stabilisca che determinati vice procuratori onorari addetti al suo ufficio svolgano le funzioni di pubblico ministero soltanto presso la sede principale del tribunale e/o presso una o più sezioni distaccate, i pubblici ministeri onorari che esercitano la professione forense risultano in situazione di incompatibilità unicamente in relazione all'ufficio o agli uffici presso i quali sono svolte effettivamente le funzioni.

Entrambi i decreti ministeriali del 26 settembre 2007 hanno sancito l'incompatibilità delle funzioni onorarie con l'esercizio dell'attività legale cd. stragiudiziale^[17] davanti all'ufficio in cui il magistrato onorario svolge le proprie funzioni (art. 5).

Ai sensi dell'art. 42-quinquies del R.D. 12/1941, la nomina a giudice onorario di tribunale e a vice procuratore onorario ha durata triennale^[18], con la possibilità della conferma per un solo ulteriore mandato di tre anni (primo e quarto comma). Il periodo massimo di permanenza nell'ufficio è quindi di sei anni.

La norma prescrive, altresì, che i giudici onorari di tribunale che hanno in corso la procedura di conferma rimangono in servizio fino alla definizione della procedura, anche oltre il termine di scadenza dell'incarico. La conferma della nomina ha effetto retroattivo con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza del triennio già decorso. In caso di mancata conferma i magistrati onorari in proroga cessano dall'incarico dal momento della comunicazione del relativo provvedimento del Consiglio superiore della magistratura (secondo comma).

Alla scadenza del triennio, il consiglio giudiziario esprime un giudizio di idoneità alla continuazione dell'esercizio delle funzioni sulla base di ogni elemento utile, compreso l'esame a campione dei provvedimenti. Il giudizio di idoneità costituisce requisito necessario per la conferma (terzo comma).

Per rendere più agile la procedura di conferma, i decreti ministeriali del 2007 (art. 7) prevedono che il giudizio di idoneità alla conferma^[19] da parte del consiglio giudiziario in composizione "allargata" sia espresso non al termine, ma tre mesi prima della scadenza del mandato triennale; il giudizio è formulato sulla base di ogni elemento utile, compreso l'esame a campione dei provvedimenti del magistrato onorario.

La cessazione, la decadenza o la revoca dall'ufficio è dichiarata o disposta con le stesse modalità previste per la nomina (art. 42-sexies del R.D. 12/1941).

I giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari:

- cessano dall'ufficio al compimento del settantaduesimo anno di età, ovvero per scadenza del termine triennale di durata dell'ufficio o della proroga o ancora per dimissioni;
- decadono dall'ufficio per mancata assunzione delle funzioni entro 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento di nomina (o nel termine più breve eventualmente fissato dal Ministro della giustizia per necessità di servizio), ovvero se non esercitano volontariamente le funzioni inerenti all'ufficio, se viene meno uno dei requisiti necessari per la nomina o se sopravviene una causa di incompatibilità;
- sono revocati dall'ufficio in caso di inosservanza dei doveri inerenti al medesimo o in caso di esito negativo del tirocinio.

In base all'art. 42-septies del R.D. 12/1941, i magistrati onorari condividono i **doveri** dei giudici professionali, in quanto compatibili.

E' attribuito al dirigente dell'ufficio giudiziario (Presidente del tribunale e Procuratore della Repubblica) il potere/dovere di vigilanza sull'attività dei magistrati onorari (eventualmente delegabile), corredata da obblighi

specifici (articolo 11 dei decreti ministeriali del 2007): oltre a vigilare sul buon andamento del servizio (relazione annuale al Consiglio giudiziario) e a procedere, se del caso, all'attivazione del procedimento disciplinare o di decadenza, il dirigente controlla l'effettiva durata dell'incarico del magistrato onorario, ai fini dell'avvio delle eventuali procedure di conferma o di nuova nomina.

A parte le ipotesi in cui la legge prescrive la decadenza automatica del magistrato onorario al ricorrere di determinate circostanze, la procedura correlata all'inosservanza dei doveri di ufficio o all'insorgenza di una causa di incompatibilità assicura le necessarie garanzie di contraddittorio per l'interessato. La suddetta procedura prevede che l'istruttoria sia affidata al consiglio giudiziario, il quale formula una proposta al Consiglio superiore della magistratura, competente alla decisione finale (articolo 13).

Quanto ai **diritti**, competono al giudice onorario esclusivamente le indennità e gli altri diritti espressamente attribuiti dalla legge con specifico riferimento al servizio onorario.

La disciplina delle **indennità** in favore dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari, secondo quanto indicato dall'art. 64 del citato Testo unico sulle spese di giustizia, è contenuta nell'art. 4 del decreto legislativo 273/1989[\[20\]](#).

La suddetta norma prevede che ai giudici onorari di tribunale spetta un'indennità di 98,13 euro per ogni udienza, anche se tenuta in camera di consiglio (massimo due indennità al giorno). Ai vice procuratori onorari spetta la medesima indennità per ogni udienza del tribunale in composizione monocratica in relazione alla quale sia conferita la delega per lo svolgimento delle funzioni di pubblico ministero da parte del procuratore della Repubblica.

L'indennità è corrisposta per intero anche se la delega è conferita soltanto per uno o per alcuni dei processi trattati nell'udienza. Anche in tal caso non possono essere corrisposte più di due indennità al giorno.

L'ammontare delle indennità può essere adeguato ogni tre anni, con decreto emanato dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia, in relazione alle variazioni ISTAT, verificatesi nel triennio precedente.

CONTENUTO DEL DISEGNO DI LEGGE

Il disegno di legge in esame (C. 1212) è finalizzato alla conversione del decreto-legge 30 maggio 2008, n. 95, recante *Disposizioni urgenti relative al termine per il riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura ordinaria*.

Il citato decreto-legge consta di due articoli.

L'**articolo 1**, che novella il comma 1 dell'art. 245 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51^[21], **proroga al 31 dicembre 2009 le disposizioni relative all'impiego dei magistrati onorari** di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (*Ordinamento giudiziario*).

Il citato decreto legislativo n. 51 del 1998, che ha integrato e modificato il regio decreto n. 12 del 1941, ha introdotto nell'ordinamento giudiziario i giudici onorari di tribunale (GOT) e i vice procuratori onorari (VPO) quali magistrati onorari addetti, rispettivamente, al tribunale ordinario e alla procura della Repubblica presso il tribunale ordinario.

Il testo originario dell'art. 245 del decreto legislativo n. 51 del 1998 (già modificato, prima dal decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 354 e poi dal decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273) prevedeva che i giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari continuavano ad essere adibiti al tribunale ordinario e alla procura della Repubblica fino al riordino della magistratura onoraria ai sensi dell'art. 106, secondo comma, della Costituzione, e comunque non oltre 9 anni dalla data di efficacia dello stesso decreto legislativo n. 51 del 1998 (fissata al 2 giugno 1999). Tali disposizioni – in assenza del decreto-legge in esame – non sarebbero state quindi più applicabili a decorrere dal 2 giugno 2008.

Come già ricordato, il termine fissato dall'art. 245 del decreto legislativo n. 51 del 1998 – fino al quale è possibile adibire onorari al tribunale ordinario e alla procura della Repubblica – è già stato in precedenza prorogato dai seguenti provvedimenti d'urgenza:

- decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 354 (art. 2, comma 1-bis), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2004, n. 45, che ha procrastinato il termine originario al 2 giugno 2006;
- decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273 (art. 18, comma 4-bis), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, che ha differito il suddetto termine al 2 giugno 2008.

Si ricorda, inoltre, che la durata in carica dei magistrati onorari è stata oggetto dei seguenti interventi legislativi:

- decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115 (art. 9, comma 2-bis) convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, che ha confermato i magistrati onorari per un periodo di ulteriori due anni dopo il termine dell'incarico di cui all'articolo 42-quinquies del regio decreto n. 12 del 1941;
- decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 (art. 14), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, che ha infine prorogato l'esercizio delle funzioni dei magistrati onorari fino al 31 dicembre 2009.

Da ultimo, l'art. 14 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248^[22], convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, ha confermato nelle rispettive funzioni – “fino alla riforma organica della magistratura onoraria e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2009” – i giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari il cui mandato sarebbe scaduto entro il 31 dicembre 2007 e per i quali non era consentita un'ulteriore conferma secondo quanto previsto dall'articolo 42-quinquies, primo comma, del regio decreto n. 12 del 1941.

La proroga disposta dal decreto-legge in commento consente quindi di armonizzare le previsioni recate dall'art. 245 del decreto legislativo n. 51 del 1998 con quelle di cui all'art. 14 del decreto-legge n. 248 del 2007.

L'**articolo 2** del provvedimento in esame prevede che le nuove norme entrino in vigore il giorno stesso della pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale (ossia il 30 maggio 2008).

-
- [1] La citata norma costituzionale stabilisce che "la legge sull'ordinamento giudiziario, può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli". Tale ultima specificazione (giudici singoli) non deve essere intesa in senso stretto bensì come indicazione generica dell'ufficio presso il quale i magistrati onorari sono chiamati a svolgere funzioni giudiziarie; risolvendosi la nomina nella costituzione dello stato giuridico del magistrato onorario nell'ambito dell'ordinamento giudiziario, la possibilità di un temporaneo incarico non come "giudice singolo" ma bensì presso un collegio giudicante non viola l'art. 106 Cost. ma risponde ad esigenze eccezionali dell'amministrazione della giustizia (Corte cost. 7 dicembre 1964, n. 99).
 - [2] Legge 26 luglio 1975, n. 354 (*Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà*).
 - [3] Legge 22 luglio 1997, n. 276 (*Disposizioni per la definizione del contenzioso civile pendente: nomina di giudici onorari aggregati e istituzione delle sezioni stralcio nei tribunali ordinari*).
 - [4] *Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado*.
 - [5] L'articolo 106, secondo comma, della Costituzione demanda alla legge sull'ordinamento giudiziario la possibilità di ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli.
 - [6] Convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168.
 - [7] Convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.
 - [8] Si tratta di procedimenti per contravvenzioni o per delitti puniti con la reclusione non superiore nel massimo a 4 anni o con la multa, sola o congiunta alla citata pena detentiva, nonché per violenza, minaccia o resistenza a un pubblico ufficiale (artt. 336 e 337 c.p.), oltraggio aggravato ad un magistrato in udienza (art. 343, co. 2, c.p.) e violazione aggravata di sigilli (art. 349, co. 2, c.p.).
 - [9] L'art. 459 c.p.p. prevede che nei procedimenti per reati perseguitibili di ufficio ed in quelli perseguitibili a querela se questa è stata validamente presentata e se il querelante non ha nella stessa dichiarato di opporsi, il pubblico ministero, quando ritiene che si debba applicare soltanto una pena pecuniaria, anche se inflitta in sostituzione di una pena detentiva, può presentare al giudice per le indagini preliminari, entro sei mesi dalla data in cui il nome della persona alla quale il reato è attribuito è iscritto nel registro delle notizie di reato e previa trasmissione del fascicolo, richiesta motivata di emissione del decreto penale di condanna, indicando la misura della pena.
 - [10] D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia*).
 - [11] *Disposizioni in materia di riorganizzazione dell'ufficio del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera d), della legge 25 luglio 2005, n. 150*.
 - [12] Il consiglio giudiziario decide nella composizione prevista dall'art. 4, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, ovvero integrato da cinque rappresentanti designati, d'intesa tra loro, dai consigli dell'ordine degli avvocati del distretto di corte d'appello.
 - [13] Gli ulteriori requisiti sono la cittadinanza italiana, il possesso dei diritti civili e politici, l'idoneità psico-fisica, il non aver riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non essere stato sottoposto a misura di prevenzione o di sicurezza.
 - [14] I decreti del 26 settembre 2007 hanno recepito le circolari del Consiglio superiore della magistratura del 19 luglio 2007.
 - [15] Vedi la circolare CSM P-23482/2002 del 23 dicembre 2002.
 - [16] Le altre situazioni di incompatibilità riguardano: i componenti degli organi deputati al controllo sugli atti degli stessi enti ed i titolari della carica di difensore civico; gli ecclesiastici e i ministri di confessioni religiose; coloro che ricoprono o hanno ricoperto nei tre anni precedenti incarichi, anche esecutivi, nei partiti politici; gli appartenenti ad associazioni i cui vincoli siano incompatibili con l'esercizio indipendente della funzione giurisdizionale; coloro che svolgono o abbiano svolto nei tre anni precedenti attività professionale non occasionale per conto di imprese di assicurazione o banarie, ovvero per istituti o società di intermediazione finanziaria; l'assunzione dell'incarico di consulente, perito o interprete nei procedimenti che si svolgono dinanzi agli uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale di esercizio delle funzioni giudiziarie onorarie.
 - [17] Il citato art. 5 conferma che le incompatibilità di sede di cui all'art. 19 dell'ordinamento giudiziario (per vincoli di parentela o affinità tra magistrati della stessa sede, compresi quelli tra coniugi) si estendono anche ai magistrati onorari; quelle per parentela o affinità con professionisti di cui all'art. 18 del regio decreto n. 12 del 1941 non riguardano, invece, i magistrati onorari. Per l'elettorato passivo, in caso di candidatura nella circoscrizione di attuale

svolgimento delle funzioni, anche i magistrati onorari - come quelli ordinari (art. 8, legge 361/1957) - sono tenuti alle dimissioni.

[18] La nomina a magistrato onorario, pur avendo effetto dalla data del decreto ministeriale di cui all'articolo 42-ter, ha durata triennale con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo alla nomina (art. 42-quinquies, comma 4, del regio decreto n. 12 del 1941).

[19] La relativa richiesta deve essere avanzata dall'interessato sei mesi prima della scadenza del mandato.

[20] D. Lgs. 28 luglio 1989, n. 273 (*Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, recante norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni*).

[21] *Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado.*

[22] *Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria.*